

TAVOLO BENEFIT – PdR e WELFARE

Nuove Prove di Abilità per i Sostituti di Imposta:

Il Conguaglio Fiscale 2025

Dott. Carlo Dori – Dott. Fabio Esposito

Pirola Pennuto Zei

UNINDUSTRIA 1 DICEMBRE 2025

Argomenti

Introduzione

Rimodulazione delle aliquote e scaglioni IRPEF 2025

Prestiti ai dipendenti

Modifiche al cuneo fiscale

Deducibilità fondi di previdenza complementare e casse sanitarie

Detrazioni IRPEF

Addizionale Regionale e Comunale

Operazioni societarie

Conguaglio a credito ed a debito

INTRODUZIONE

- I datori di lavoro sono chiamati annualmente, o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ad effettuare un adempimento riepilogativo, denominato **conguaglio**.
- La finalità del conguaglio è quella di definire il complessivo debito fiscale e contributivo annuale del lavoratore, considerando quanto compiuto durante i singoli periodi di paga dal datore di lavoro/sostituto di imposta.
- A fine anno, principalmente nell'ambito della busta paga di dicembre, i datori di lavoro effettuano, nei confronti del personale in forza, due tipologie di conguaglio:

Il conguaglio fiscale

Il conguaglio contributivo

INTRODUZIONE – Riferimenti Normativi

Quando va operato? – Cassa allargata

- L'articolo 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l'obbligo, a carico di determinati soggetti, che corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) di:
- Effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori erogati, nell'anno di riferimento e comunque entro il 12 gennaio dell'anno successivo («cassa allargata») ai lavoratori subordinati (e ai percettori di redditi assimilati), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni e delle deduzioni spettanti.

INTRODUZIONE

Quando va operato?

- Il conguaglio 2025 va effettuato entro:
 - **il 28 febbraio 2026**
 - **la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo avviene nel corso del 2025**
- Il termine del 28 febbraio, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle operazioni stesse.
- Le somme oggetto del conguaglio devono essere state percepite dal sostituito entro il 12 gennaio.



Il termine del 12 gennaio è perentorio e non prorogabile neanche nel caso in cui esso cada in giorno festivo. (AdE n. 2/2003)

INTRODUZIONE – Oggetto del Conguaglio

- Il sostituto d'imposta deve tenere conto **di quanto egli ha direttamente erogato al lavoratore**, e degli oneri transitati in busta paga nel periodo considerato.
- Ai soli fini del conguaglio, il lavoratore **può chiedere al proprio sostituto d'imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti** (es. precedenti datori di lavoro o committenti, Enti previdenziali e assistenziali, ecc.), non necessariamente sostituti d'imposta (es. datori di lavoro di domestico).
- La richiesta del lavoratore deve pervenire al sostituto entro il **12 gennaio 2026**. Entro il medesimo termine, il lavoratore deve anche consegnare le certificazioni rilasciate dai soggetti erogatori.
- In presenza di **più rapporti nell'anno con lo stesso percettore**, in sede di conguaglio, il **datore di lavoro è obbligato sempre a considerare le somme e i valori complessivamente corrisposti** nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno, **indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta**.

INTRODUZIONE – Punti di attenzione

- Il datore di lavoro effettua le operazioni di conguaglio (obbligatorio!) sulla base dei dati ed informazioni in suo possesso
- Quelle che non richiedono informazioni da acquisire restano di sua responsabilità
- Quelle che, invece, richiedono informazioni che devono essere fornite dal lavoratore VANNO richieste.
- Il datore di lavoro non ha obblighi di informare il dipendente circa, ad esempio, la possibilità di effettuare il conguaglio progressivo per redditi percepiti da altri datori di lavoro ovvero la applicazione dell'aliquota marginale in presenza di altri redditi.
- Al fine di evitare contestazioni successive alle operazioni di conguaglio è **CONSIGLIABILE** che il datore di lavoro si tuteli con la acquisizione delle informazioni necessarie (auto-dichiarazione)


INTRODUZIONE – Punti di attenzione

- Fondamentale, quindi, che si instaurino procedure che consentano al datore di lavoro di richiedere in modo tempestivo, tutte le informazioni atte ad una corretta gestione del rapporto di lavoro in generale e delle tematiche fiscali e previdenziali in considerazione della stratificazione di misure ed interventi legislativi che da qualche tempo a questa parte sembrano essere diventate «l'ordinarietà» con anche le responsabilità che sempre più spesso gravano sul datore di lavoro sostituto di imposta che da sostituto di imposta e «gestore» del rapporto di lavoro si sta trasformando (o forse si è già trasformato!) in «concessionario» della riscossione.

Rimodulazione aliquote IRPEF

Cuneo Fiscale

La legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), in tema di cuneo fiscale ha previsto delle novità, ma anche alcune conferme.



SCAGLIONI IRPEF 2025

La Legge di Bilancio 2025 conferma e stabilizza le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito già previsti per il 2024, prevedendo le seguenti aliquote e fasce di reddito (per il 2025)

23% - redditi fino a 28mila euro

35% - redditi tra 28mila e 50mila euro

43% - redditi oltre i 50mila euro

Abbiamo assistito, quindi, a:

- Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote
- Innalzamento del primo scaglione di reddito a 28mila euro assorbendo il precedente secondo scaglioni
- Soppressione del secondo scaglioni che prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 25%
- Invarianza del secondo e terzo scaglione

DETRAZIONI

Si assiste ad un innalzamento da Euro 1.880 ad Euro 1.955 della detrazione base applicabile ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati

Con ciò si ha l'ampliamento, fino ad Euro 8.500,00 dell'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (*no tax area*)

Reddito	Importo della detrazione
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 ovvero a 1.380 per rapporto a tempo determinato)
Oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	Nessuna detrazione spettante

DETRAZIONI



- Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze
- Si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e ad imposta sostitutiva regime forfetario per gli esercenti arti e professioni
- Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato

Modifiche al cuneo fiscale

MODIFICHE AL CUNEO FISCALE

In aggiunta il legislatore per l'anno 2025 si è mosso in tre direzioni

1

Abbandono dell'esonero contributivo

2

Nuovo sconto fiscale

3

Sistema delle detrazioni

ABBANDONO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

FINO AL 31/12/2024

abbattimento dell'aliquota contributiva IVS di:

- 6 punti percentuali per imponibile contributivo riparametrato su base mensile (13 mensilità) non eccedente a Euro 2.692
- 7 punti percentuali in caso di imponibile contributivo non eccedente i 1.923 euro mensili.



La riduzione dei contributi a carico del dipendente aveva come effetto quello dell'incremento della base imponibile fiscale con l'incremento delle ritenute fiscali a carico del dipendente oltre all'impatto sulle addizionali regionali e comunali.

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

DAL 1/1/2025

Si assiste alla introduzione di un meccanismo di sconto interamente fiscale per il dipendente che consiste nel riconoscimento di una **indennità esentasse** o di una **detrazione aggiuntiva** in base all'importo del reddito complessivo prodotto dal dipendente che garantisca i medesimi vantaggi economici del precedente sistema.

In particolare è stata prevista una combinazione di:

- (i) **indennità esente da imposte** per chi ha redditi fino a 20.000 euro e,
- (ii) **detrazioni fiscali decrescenti** per chi ha un reddito superiore

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Indennità (SCONTO) esente da Imposte

Tale indennità viene calcolata applicando al reddito da lavoro dipendente rapportato nell'anno una percentuale decrescente al crescere del reddito. In particolare, l'importo della misura è pari a:

- **7,1%** se il reddito da lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- **5,3%** se il reddito da lavoro dipendente è compreso tra 8.500 euro e 15.000 euro
- **4,8%** se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro



Tale misura si è resa necessaria per i redditi più bassi, che già beneficiano delle detrazioni da lavoro dipendente. L'introduzione di altre forme di detrazione non avrebbe comportato alcun vantaggio fiscale generando situazioni di incapienza.

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Indennità (SCONTO) esente da Imposte

Ai soli fini della individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma occorre:

- Calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito teorico annuo)
- Determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuo teorico
- Applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno

In ipotesi di doppio rapporto di lavoro i giorni compresi in periodi contemporanei vanno computati una sola volta

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Detrazione aggiuntiva

Per i titolari di **reddito complessivo** compreso tra 20.000 e 40.000 euro, è prevista l'applicazione di una **detrazione aggiuntiva** di importo variabile, calcolata in proporzione al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- **1.000 euro in misura fissa** se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

$$1.000 \times [(40.000 - \text{Reddito Complessivo}) / 8.000]$$

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Detrazione aggiuntiva

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito da lavoro dipendente rileva anche:

- La quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
- La quota esente del reddito agevolato per il regime fiscale per i lavoratori impatriati

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si tiene conto del reddito della abitazione principale

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Gestione da parte del sostituto di imposta

- Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, individua la percentuale prevista tenendo conto del reddito annuale teorico (rapportato all'intero anno) e riconosce la somma spettante applicando la percentuale corrispondente, al reddito effettivamente corrisposto mensilmente.
- I sostituti di imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in relazione al reddito previsionale e ed alle detrazioni sulla base delle somme che saranno corrisposte durante l'anno nonché in base agli eventuali dati comunicati dai lavoratori mediante consegna della CU (nel caso di altri rapporti di lavoro)
- Senza tale CU il datore di lavoro considererà i soli redditi da esso corrisposti
- In presenza di rapporti di lavoro contemporanei (part time) le agevolazioni devono essere attribuite da un solo sostituto di imposta (necessità di «comunicazione»).

SCONTO FISCALE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Gestione da parte del sostituto di imposta

- Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, riconosce l'indennità o la detrazione **automaticamente** e dovrà **verificare in sede di conguaglio** di fine anno o al termine del rapporto il diritto o meno al riconoscimento delle stesse.
- Qualora la somma non spetti, il sostituto procederà al recupero degli importi erogati. Se l'importo da recuperare è **superiore a 60 euro**, il recupero avverrà in 10 rate di eguale ammontare a decorrere dalla retribuzione del mese in cui avviene il conguaglio.



- Il riferimento è al **reddito complessivo**.
- Se il datore di lavoro lo calcolerà sul solo reddito da lavoro dipendente e in sede di dichiarazione annuale 730 o Unico potrà necessitare il ricalcolo della somma già erogata con un debito di imposta per il lavoratore

INDENNITA' ESENTASSE E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Esempio 1 (Sconto Fiscale)

Reddito lavoro dipendente mensile (Imp. IRPEF)	€ 1.500
Fascia di reddito	< 20.000
Indennità esentasse	€ 72
Formula	€ 1.500 x 4,8%

Esempio 2 Detrazione Aggiuntiva

Reddito lavoro dipendente mensile (Imp. IRPEF)	€ 1.700
Fascia di reddito	20.000 / 32.000
Indennità esentasse	€ 82,20
Formula	(1.000/365)x30

Esempio 3 Detrazione Aggiuntiva

Reddito lavoro dipendente mensile (Imp. IRPEF)	€ 2.500
Fascia di reddito	32.000 / 40.000
Indennità esentasse	€ 74,74
Formula	{1.000x[40.000-33.000]/8.000}}/365x31

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Con la Legge di Bilancio 2025 sono state apportate modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR.

Gli interventi riguardano le detrazioni con riferimento a:



- all'età dei figli a carico
- agli altri familiari a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli
- ai cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari all'estero

**Decorrenza
delle misure
dal
1/1/2025**

LA MODIFICA DEI LIMITI DI ETÀ' PER I FIGLI A CARICO

La legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) apporta una modifica all'articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir, stabilendo che per figli a carico, ai fini della detrazione* Irpef, si intendono:



quelli di età compresa tra i 21 anni compiuti e i 29 anni 364 giorni (**in precedenza non era prevista una età massima!**), con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (€4.000,00 fino a 24 anni di età).

Resta confermato l'importo della detrazione, pari a € 950 annuali, da parametrare al reddito del genitore che la richiede.

*come precisato dalla circolare Ade n. 4/E del 2025, laddove rispettati i requisiti, il comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione»

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni IRPEF per figli fiscalmente a carico spettano ora in relazione a:



- Figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili
- Ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni con disabilità accertata (L. 104/92)



Dal 1/1/25 sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili. Fino al 2024 non c'erano limiti di età massima

Per i figli con meno di 21 anni le detrazioni sono sostituite, a decorrere dal 1/3/2022, dall'Assegno Unico Universale

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Schema di riepilogo

Detrazioni per figli fiscalmente a carico	
2024	2025
Figli di età superiore a 21 anni, senza alcun limite di età massima	Figli di età superiore a 21 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fino a 30 anni di età, se no disabili ▪ Senza limite di età massima se disabili

Per i figli con meno di 21 anni le detrazioni sono sostituite, a decorrere dal 1/3/2022, dall'Assegno Unico Universale

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Ai fini delle detrazioni sono considerati «figli a carico»



- Figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti
- Figli adottivi, affiliati o affidati;
- Figli conviventi del coniuge deceduto a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite

In precedenza le detrazioni non spettavano senza un provvedimento giudiziale di affidamento anche se conviventi

LA CONFERMA DEL LIMITE DI REDDITO

Nessuna novità è stata prevista in relazione al limite di reddito per poter essere considerati fiscalmente a carico.

**Limiti di
Reddito
CONFERMATI**

- € 4.000,00 in relazione ai figli di età non superiori a 24 anni
- € 2.840,51 in relazione ai figli di età superiore a 24 anni

«Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade»

CITTADINI STRANIERI E FAMILIARI A CARICO



Dal 2025 la detrazione per carichi familiari **NON SPETTA** per i **contribuenti che non sono cittadini italiani** o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo, per i **familiari residenti all'estero**.



La norma distingue, tra i soggetti residenti, individuati sulla base della cittadinanza, la condizione che il familiare a carico sia residente in Italia o meno



Disposizione che da alcuni ha sollevato dubbi di legittimità in relazione ai principi costituzionali, il diritto europeo e le clausole delle convenzioni bilaterali riguardanti la non discriminazione in funzione della cittadinanza

Operazioni Straordinarie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- Nel caso in cui, nel corso del 2025, si sia verificato il **passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro**, in conseguenza ad operazioni straordinarie societarie (fusioni o scissioni di società, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, affitti, donazioni o conferimenti d'azienda, successioni, ecc.) o la cessione del contratto di lavoro, potranno verificarsi i due seguenti scenari:

→ **SENZA** estinzione del soggetto preesistente

→ **CON** estinzione del soggetto preesistente

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SENZA estinzione del soggetto preesistente

Trattasi in genere di operazioni quali:

- Cessione di ramo di azienda
- Affitto di azienda o di ramo di essa
- Scissione



Ciascun soggetto interessato dalla operazione societaria effettuerà le ritenute fino alla data di efficacia della operazione. Il conguaglio, di conseguenza, terrà conto dei redditi da ciascuno corrisposti.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

CON estinzione del soggetto preesistente

Trattasi in genere di operazioni quali:

- Fusione, anche per incorporazione
- Scissione



Il nuovo soggetto ovvero la società incorporante opererà il conguaglio tenendo in considerazione i redditi e le ritenute operate dalla Società incorporata.


Prestiti ai Dipendenti

Prestiti ai dipendenti

Articolo 51, comma 4, lett, b) del TUIR

- In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.*

Rispetto alla previgente disposizione il TUR da assumere a riferimento non è più quello vigente al 31/12 ma:



Prestiti ai dipendenti

- L'importo che concorre alla formazione del reddito è pari al 50% della differenza tra:

[Interessi calcolati al suddetto TUR – Interessi calcolato al tasso effettivamente praticato]

L'importo così determinato è assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal piano di ammortamento.

- La disposizione si applica:
 - a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
 - ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo.

Deducibilità Fondi Sanitari Integrativi del SSN

Deducibilità Fondi Sanitari Integrativi del SSN

Deducibilità dal reddito complessivo per:

L'art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR: *i contributi versati, fino ad un massimo di Euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale ... iscritti all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi ... che operino secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti..*

L'art. 51, comma 2, lett. a del TUIR: *i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi... o di regolamenti aziendale, iscritti all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi... che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti ... per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,20. Ai fini del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter.*

Deducibilità Fondi Sanitari Integrativi del SSN

Tale deducibilità opera se:

- Il fondo è iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (DM 31/03/2008);
- Opera secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Con riferimento ai contributi di cui all'art. 10 (vedi circolare AdE 4/2025), la deduzione opera anche per contributi versati, **se fiscalmente a carico**, per:

- Coniuge non legalmente separato,
- Figli di qualsiasi età,
- Ascendenti conviventi (genitori e nonni)

Conguaglio a debito o a credito

Conguaglio a debito – incapienza retribuzione

- Nel caso di incapienza della retribuzione a subire il prelievo delle imposte, dovute all'atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può esprimere una delle opzioni previste dal terzo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973:
 - (a) può chiedere al sostituto di versare comunque il dovuto impegnandosi a fornirgli la necessaria provvista fondi. Il sostituto deve comunque provvedere nei termini a versare all'erario quanto dovuto, indipendentemente dall'effettivo rimborso da parte del sostituto;
 - (b) può autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, accettando l'addebito dei relativi interessi (trattenuti e versati con le modalità previste per il tributo).
- In entrambi, per la validità della scelta è prevista la forma scritta.
- L'importo non trattenuto, per incapienza, deve essere comunicato al sostituto che dovrà versarlo autonomamente entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Conguaglio a credito – rimborso al dipendente

- Se le operazioni di conguaglio evidenziano un credito a favore del lavoratore, il sostituto è tenuto ad effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso del rapporto di lavoro.
- Il conguaglio, e l'eventuale rimborso, è effettuato anche nel caso di decesso del sostituto.

Grazie dell'attenzione

Dott. Carlo Dori: carlo.dori@studiopirola.com